

**Ambiente e territorio.** Le modifiche introdotte dal Dl 91/2014 per evitare i rischi delle procedure di infrazione rispetto alle norme comunitarie

# La Via sulle tre fasi del progetto

Per verificare il peso dell'opera occorre riferirsi al livello preliminare, definitivo ed esecutivo

**Guglielmo Saporito**

■ L'articolo 15 del decreto legge 91 (convertito dalla legge 116 in vigore dal 21 agosto) interviene in materia di **impatto ambientale** unificando la nozione di «progetto»: prevalgono le regole e le definizioni presenti nella legge sugli appalti pubblici (Dlgs 163/2006). Fino al giugno 2014, in tema di valutazione di impatto si distingueva tra progetto preliminare e definitivo (articolo 5, comma 1, lettere g ed h del Dlgs 152/2006), prescrivendo che questi progetti dovessero avere un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello richiesto per i progetti di esecuzione di lavori pubblici, ai fini della valutazione ambientale.

La modifica consiste nella definizione di «progetto», che comprende oggi la generica realizzazione di lavori di costruzione di impianti o di opere o genericamente di interventi sull'ambiente naturale del paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Alcuni di questi interventi non ricadono nella previsione della norme sulle **opere pubbliche** ma vengono ora attratti, quanto ai contenuti, nelle categorie previste per le opere pubbliche predette. In altri termini: per ottenere una **verifica ambientale** occorrerà progettare come se si eseguisse un'opera pubblica e quindi, seguendo l'articolo 93 del decreto legislativo 163/2006, occorrerà tener presenti i vincoli esistenti e i limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, e cioè di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative. La conformità alle norme ambientali e urbanistiche dovrà poi tendere al soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Sarà consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello

successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti una serie di elementi, quali i requisiti di qualità dell'opera, rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, e infine il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.


La modifica introdotta dall'articolo 15 intende risolvere alcuni problemi conseguenti a procedura di infrazione rispetto alla normativa comunitaria. La prima infrazione riguardava l'autorizzazione delle centrali a biogas e biomassa nell'ambito della promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: si discuteva della necessità di una valutazione impatto ambientale o della sufficienza di uno screening (o verifica preliminare); le centrali rischiavano infatti di essere realizzate in luoghi non adatti come aree naturali, in prossimità di corsi d'acqua e in zone già

soggette a inquinamento atmosferico. La seconda procedura di infrazione riguardava problemi di escavazioni nei fiumi con riferimento alla normativa regionale del Veneto: anche in questo caso si discuteva del rapporto tra screening e valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 15 disciplina la verifica di assoggettabilità (screening) per i progetti di infrastrutture di rilevanza strategica (tra quelli indicati in specifici allegati al Dlgs ambientale 152/2006), prevedendo successivi decreti ministeriali su criteri e soglie per l'assoggettamento a screening nel rispetto della direttiva europea. Finché questo decreto ministeriale non sopravverrà, occorrerà valutare caso per caso la procedura di verifica di assoggettabilità (articolo 20 del Dlgs 152).


Nella valutazione caso per caso, potranno avere il loro peso le normative regionali. Si fronteggeranno infatti due principi: quello che fa salve le normative regionali finché lo Stato omette di provvedere emanando il decreto di propria competenza, e quello che fa cadere, insieme alla competenza statale modificata e rinviata a un successivo decreto, anche le norme già emesse dalle Regioni, imponendo alle regioni stesse di attendere il nuovo decreto ministeriale cui conformarsi.

Le principali innovazioni dell'articolo 15 del decreto legge 91 riguardano comunque il contenuto degli allegati al Dlgs 152/2006 (ambientale) circa lo stoccaggio di gas in serbatoi sotterranei, le opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua, che vengono confermate opere di competenza statale, mentre sono affidate a procedure di valutazione facenti capo a regioni e province i depositi di fanghi con capacità superiore 10 mila m<sup>3</sup> e la costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere in area urbana ed extraurbana di lunghezza superiore a 1.500 metri.



Via

● È la valutazione d'impatto ambientale, prevista dalla normativa Ue e disciplinata in Italia dal Titolo secondo del Codice ambientale (Dlgs 152/2006). Esamina gli effetti sull'ecosistema determinati dalla realizzazione di un progetto. È obbligatoria solo per interventi di particolare rilievo elencati negli allegati al Titolo secondo del decreto legislativo 152. Si conclude con un decreto del ministero dell'Ambiente, di concerto con i Beni culturali. Il decreto può essere sia positivo sia negativo. Se positivo indica anche le misure da attuare per mitigare l'impatto ambientale



## Le novità

### 01 | IL PROGETTO

Con l'articolo 15 del decreto legge 91 è stata introdotta nell'articolo 5 del Testo unico ambientale la definizione di «Progetto», che sostituisce le precedenti definizioni di progetto preliminare e di progetto definitivo. In sostanza, per ottenere una verifica ambientale occorrerà progettare come se si eseguisse un'opera pubblica. Occorrerà cioè tenere presenti i vincoli esistenti e i limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva

### 02 | IL RUOLO DELLE REGIONI

Ridotta la discrezionalità delle regioni sui progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di loro competenza. Il ministero dell'Ambiente dovrà infatti emanare un Dm con il quale verranno fissati i criteri e le soglie per l'assoggettamento alla procedura di screening ambientale, nonché le modalità con cui le Regioni adegueranno criteri e soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Una volta che il decreto sarà emanato, queste

soglie saranno integrate con le disposizioni del decreto e le Regioni, per le opere collocate in aree protette, non potranno più ridurre del 50% le soglie dimensionali dei progetti da sottoporre a Via o screening regionali. Fino all'entrata in vigore del Dm, invece, le Regioni dovranno effettuare la procedura di screening caso per caso

### 03 | LA PUBBLICITÀ

Potenziata anche le procedure di pubblicità per la Via. L'articolo 15 del DL 91 prevede una più ampia pubblicazione

del risultato della verifica di assoggettabilità a Via, esito che si leggerà integralmente nel sito dell'autorità competente. Anche le altre fasi del procedimento potranno essere desunte dalla lettura dei siti web, e cioè sia i passaggi di trasmissione da un'autorità all'altra sia la descrizione delle caratteristiche dell'opera. Le procedure di consultazione dell'intero progetto preliminare saranno disponibili in formato digitale e lo studio preliminare ambientale sarà pubblicato nel sito web dell'autorità competente